

## **TI\_GERICHTE 9.2015.142 vom 30. Dezember 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-12-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2015.142](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2015.142)

FR: TI\_GERICHTE 9.2015.142 du 30 décembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 9.2015.142 del 30 dicembre 2015

### **Regeste**

Reclamo contro il rendiconto finanziario finale; legittimazione attiva al reclamo

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

e approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo di gestione 2014 e quello intermedio del 2015; che contro quest'ultima decisione è insorto l'RE 1, con reclamo 21 agosto 2015, impugnando il fatto che la curatrice, la signora CURA 1 avrebbe tralasciato di notificare i sussidi assistenziali che lo Stato aveva anticipato al signor PI 1 durante il periodo dal 01.12.2010 al 28.02.2015 pari a CHF 25'338.00; che con osservazioni 8 settembre 2015 l'Autorità di protezione ha contestato la legittimazione attiva del reclamante, postulando l'irricevibilità del reclamo; che con replica 13 ottobre 2015 l'RE 1 ha confermato i contenuti del reclamo aggiungendo che la curatrice sarebbe stata al corrente dell'intervento dello Stato a favore del fu signor PI 1; che con duplica 23 ottobre 2015 l'Autorità di protezione si è riconfermata nelle sue osservazioni; che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]; riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli artt. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAMm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC); che per l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo (cifra 1); le persone vicine all'interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3); che per vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; DTF 122 I 18 consid. 2c/bb): rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3) oppure ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curato e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione; che terze persone (che non dispongono della qualità di una

persona vicina all'interessato ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 cifra 2 CC) devono ad ogni modo far valere un interesse giuridico tutelabile dall'autorità di protezione: con "persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata" ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 cifra 3 CC, sono intese persone private, ossia persone fisiche, mentre l'ente pubblico non rientra nella categoria e non è pertanto legittimato al reclamo (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 39 e 40); che in concreto, visto quanto sopra, il reclamante non ossequia nessuno dei requisiti posti dall'art. 450 cpv. 2 CC per giustificare una sua legittimazione attiva: in primis il reclamante è del tutto estraneo al procedimento davanti all'autorità di protezione; il reclamante non è una persona vicina all'interessato; che il reclamante è un ente pubblico e non ha nemmeno fatto valere un interesse tutelabile come tale dall'autorità di protezione; anzi, ha avanzato una pretesa puramente economica nei confronti del patrimonio del curatelato defunto; che si osserva, a titolo meramente abbondanziale, che una tale pretesa potrebbe semmai essere avanzata nei confronti della successione (ossia degli eredi) del defunto curatelato, e ciò mediante un'azione civile davanti al Pretore competente, ma non di certo nell'ambito del diritto di protezione in sede di un reclamo contro l'approvazione dei rendiconti finanziari; che alla luce di quanto precede, mancando all'RE 1 la legittimazione attiva, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile; che, viste le circostanze, non si prelevano tasse e spese di giustizia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.